

DISTRETTO DELLA FILIERA AVICOLA LOMBARDA

Società consortile a responsabilità limitata

REGOLAMENTO CONSORTILE SULLA PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA SOCIALE E SULLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE, AMMINISTRAZIONE, FUNZIONAMENTO ED INVESTIMENTO

emesso ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale

Premessa

Il funzionamento tecnico e amministrativo del "Distretto" è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, dal presente Regolamento emesso ai sensi dell'art. 28 dello statuto, che vincola tutte le "Imprese Socie" e tutte le "Imprese Aderenti" al rispetto delle disposizioni ivi contenute costituendone parte integrante dello statuto consortile.

Articolo 1 – Soggetti –

Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento le "Imprese Socie" (d'ora in avanti anche solo "Soci") e le "Imprese Aderenti" (d'ora in avanti anche solo "Aderenti"), che dichiarano di approvarlo in ogni sua parte al momento della presentazione della domanda di adesione in segno di piena e incondizionata accettazione.

Per "Soci" s'intendono le imprese titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale così come risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese mentre per "Aderenti" s'intendono le imprese non titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale ma beneficiarie dell'attività sociale a seguito di presentazione ed accettazione della domanda di appartenenza al Distretto, soggetti tutti che si assumono i relativi oneri e doveri ai sensi dello statuto sociale e del presente Regolamento.

Articolo 2 – Diritti e doveri delle "Imprese Aderenti"

La partecipazione delle "Imprese Aderenti" al Distretto viene deliberata dal Consiglio d'amministrazione previa compilazione della domanda redatta su appositi moduli ed indirizzata al Presidente del Consiglio d'amministrazione. Al momento della presentazione della domanda deve essere contestualmente versata la quota di ammissione allegandone relativa quietanza di pagamento. Il Consiglio d'amministrazione delibera l'ammissione del richiedente, nella prima seduta di consiglio successiva alla presentazione della domanda e comunica l'avvenuta accettazione entro i 15 giorni successivi mediante e-mail, fax o lettera raccomandata. Dalla data di ammissione al Distretto le imprese richiedenti assumono la qualifica di "Imprese Aderenti" acquisendo tutti i diritti e doveri derivanti dalla presente qualificazione.

Gli "Aderenti" in regola con i versamenti della quota di ammissione e con il contributo specifico hanno i seguenti diritti:

- beneficiare di tutti i servizi offerti dal distretto e di tutte le convenzioni o agevolazioni che l'appartenenza alla struttura ne fa conseguire;
- essere nominati nel Consiglio d'amministrazione, salvo diversa norma statutaria in misura non superiore ad 1/3.
- partecipazione alle sedute di assemblea dei soci in qualità di semplici auditori senza diritto d'intervento. Eventuali proposte da sottoporre all'assemblea dei soci possono essere presentate da un rappresentante comune ed indirizzate al Presidente del Consiglio d'amministrazione che le sottoporrà alla prima assemblea convocata successivamente alla presentazione.

Articolo 3 – Quota Base di ammissione –

La "Quota Base di Ammissione" costituisce parte integrante del Fondo Consortile ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale e vincola i "Soci" e gli "Aderenti", qualora la domanda di ammissione sia stata accolta dal Consiglio d'amministrazione, al versamento della stessa entro i termini stabiliti dal Consiglio d'amministrazione e comunicati agli interessati ai sensi dell'articolo 22 comma 2 dello statuto sociale. La "quota base di ammissione" è fissata dal presente Regolamento in misura pari ad € 100 "una tantum".

Articolo 4 – Contributo Ordinario Annuale –

Le spese per la gestione, l'amministrazione, il funzionamento e l'investimento annuale del Distretto saranno totalmente sopportate dai "Soci" che parteciperanno alle stesse mediante il versamento di un contributo ordinario annuale.

Il contributo ordinario annuale si suddivide in due parti:

- Un contributo ordinario in Conto Capitale che costituisce parte integrante del Fondo Consortile, quantificato in relazione alle previsioni d'investimento da effettuare e in relazione alle necessità finanziarie del Distretto. Tale contributo è determinato dal Consiglio d'amministrazione e comunicato ai "Soci" entro il termine indicato nell'articolo 22 comma 2 dello statuto sociale
- Un contributo ordinario in Conto Esercizio che costituisce apposita riserva del patrimonio sociale senza possibilità di restituzione determinato in modo definitivo sulla base dei risultati del bilancio consuntivo presentato dal consiglio d'amministrazione all'assemblea dei soci per l'approvazione entro gli ordinari termini statuari.

Il contributo ordinario annuale così determinato potrà essere differenziato dall'assemblea di approvazione del Bilancio, su proposta del Consiglio d'amministrazione, in base all'appartenenza dei "Soci" ai diversi settori di appartenenza della filiera (es Allevatori, macellatori, commercianti ecc).

Il termine di versamento del contributo ordinario annuale sarà determinato dal Consiglio d'amministrazione entro e non oltre 30 giorni dalle rispettive delibere di Consiglio e di Assemblea.

Il versamento dei contributi oltre i termini stabiliti non consente al socio l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale.

In caso di mancato pagamento del contributo ordinario entro i termini indicati verranno applicati gli interessi di mora pari al tasso legale, salvo comunque le norme contenute nello statuto sociale.

Articolo 5 – Contributo specifico –

Le spese sostenute dal Distretto per lo svolgimento dei servizi necessari per il raggiungimento dello scopo sociale sono addebitate ai singoli "Soci" ed "Aderenti" in relazione all'utilizzo del servizio offerto.

Il consiglio d'amministrazione potrà deliberare un contributo specifico calcolato in percentuale sul beneficio economico conseguito ed incassato dal "socio" o dal "aderente" qualora l'appartenenza abbia privilegiato l'erogazione del beneficio rispetto ai non appartenenti allo stesso.

Il Consiglio d'amministrazione potrà deliberare tariffe differenti per i "soci" e gli "aderenti" fissandone modalità e termini di pagamento.

Articolo 6 – Recesso delle "Imprese Aderenti"

Gli "aderenti", trascorsi due anni dalla data della loro accettazione, potranno recedere dal Distretto con effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo a mezzo lettera Raccomandata a.r. o a mezzo PEC con preavviso di almeno 3 mesi. In difetto del termine di preavviso sopra determinato il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio sociale successivo. Gli "aderenti" devono comunque adempiere completamente a tutte le obbligazioni assunte verso il distretto, verso i soci e verso i terzi alla data in cui il recesso ha effetto. Non è previsto il rimborso della quota base di ammissione.

Brescia,2021